REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 133 DEL 28 NOV. 2013

OGGETTO: Registro delle concimazioni di cui all'articolo 11 dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011 – "II° Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati" del Veneto. Posticipo delle scadenze per la chiusura formale della compilazione con gli interventi di fertilizzazione azotata effettuati nel corso del 2013.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente decreto si posticipano i termini di scadenza per la chiusura formale dei Registri delle concimazioni per l'anno 2013. Gli agricoltori che, nei casi previsti dalle norme vigenti, sono tenuti a compilare il Registro ai sensi dell'articolo 11 del "II° Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati" (Allegato A alla DGR n. 1150/2011), dovranno completare la sua compilazione non oltre la scadenza del 10 gennaio 2014, se sono agricoltori che effettuano gli spandimenti anche su terreni acquisiti in asservimento; entro la scadenza del 20 gennaio 2014, se gli agricoltori che devono completare la compilazione del Registro hanno concesso dei terreni sui quali agricoltori terzi hanno effettuato spandimenti.

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE

PREMESSO che ai fini della verifica della congruità della distribuzione sui terreni agricoli dei fertilizzanti azotati – siano essi effluenti di allevamento, materiali ad essi assimilati, ovvero concimi chimici – vige l'obbligo della registrazione degli interventi di spandimento effettuati da parte degli agricoltori con lo scopo di fornire alle colture i nutrienti azotati in rapporto al fabbisogno delle stesse;

ATTESO che il "II° Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati" del Veneto, approvato con l'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150, ha disposto l'obbligo dell'annotazione delle suddette informazioni nel Registro delle concimazioni "...in analogia con le modalità di presentazione informatica impiegate per le Comunicazioni ed i PUA già in essere";

DATO ATTO dell'attivazione, da parte delle competenti strutture regionali, di un supporto informatizzato per la compilazione del Registro delle concimazioni, che integra – sulla base del sistema Informativo Regionale – le funzionalità del programma "Applicativo A58 web", già operante per gli adempimenti amministrativi (Comunicazione di spandimento e Piano di Utilizzazione Agronomica) previsti a carico delle aziende agricole che effettuano, in conformità alla disciplina vigente in materia, lo spandimento ai fini agronomici degli effluenti zootecnici e delle acque reflue aziendali;

RILEVATO che già precedentemente al termine del 10 luglio 2013, secondo quanto stabilito dal DDR n. 30 del 20 marzo 2013, le aziende agricole hanno iniziato ad impiegare il suddetto supporto informatico, e che con il medesimo decreto dirigenziale i termini di scadenza per il completamento della compilazione del registro informatizzato sono stati individuati nel 30 novembre, per le aziende che effettuano gli spandimenti degli effluenti di allevamento, sia sui terreni propri che sui terreni acquisiti in asservimento, e nel 15 dicembre per le altre aziende soggette all'adempimento in questione;

VISTO il DDR n. 17 del 24 febbraio 2013, "Registro delle concimazioni. Articolo 11 dell'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 – 'Secondo Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati' del Veneto. Prime disposizioni applicative", con il quale sono stati individuati i requisiti delle aziende i cui titolari sono soggetti alla tenuta del Registro delle concimazioni;

VISTO altresì l'allegato B al sopra richiamato DDR n. 30/2013, con il quale sono state individuate le informazioni minime che le aziende agricole devono annotare nella redazione del Registro delle concimazioni, anche nel caso di predisposizione di un documento cartaceo;

CONSIDERATO che un registro predisposto solamente su supporto cartaceo non dispone dei controlli di congruità quali quelli messi in atto nell'ambito del sistema informatizzato regionale, controlli predisposti per consentire la chiusura formale di un Registro (Registro "confermato" informaticamente) solo qualora rappresenti modalità di utilizzo degli effluenti gestite secondo la normativa vigente;

RILEVATO che le procedure informatizzate predisposte per la gestione del Registro con l' "Applicativo A58 web" sono state oggetto di proposte di miglioramento da parte del partenariato agricolo, e che il progressivo diffondersi del suo impiego presso gli utenti ha evidenziato la possibilità di apportare alcune ulteriori migliorie, l'approntamento delle quali appare opportuno per una gestione più agevole dell'adempimento da espletare informaticamente;

CONSIDERATO, in particolare, che con il DDR n. 116 del 30 ottobre 2013 è stato posticipato l'inizio del divieto di spandimento degli effluenti nelle zone vulnerabili, venendosi con ciò a determinare sia il differimento degli spandimenti, con prolungamento delle operazioni di campagna, sia il conseguente accorciamento dei tempi a disposizione degli agricoltori o dei tecnici per la registrazione dei suddetti interventi nel Registro delle concimazioni;

RILEVATA, pertanto, l'opportunità di concedere un ulteriore intervallo di tempo per l'effettuazione delle annotazioni nel Registro delle concimazioni, sia a beneficio degli agricoltori che operano gli spandimenti, per l'inserimento nel registro informatizzato – in particolare – dei dati concernenti gli spandimenti effettuati sui terreni acquisiti in asservimento, sia a beneficio degli agricoltori che hanno concessi gli stessi terreni ai suddetti agricoltori terzi, cosicché possano acquisire nel proprio registro le medesime informazioni;

VISTO l'allegato A alla DGR n. 1150/2011, "II° Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati", in particolare all'articolo 11;

VISTO il DDR n. 17/2012, concernente le prime disposizioni applicative sul Registro delle concimazioni;

VISTO il DDR n. 20/2013, con il quale sono state approvate le indicazioni operative per la registrazione degli interventi di fertilizzazione;

VISTO il DDR n. 30/2013, con particolare riferimento ai termini di scadenza per la chiusura formale del Registro delle concimazioni;

VISTO il DDR n. 56/2013, contenente il quadro riepilogativo dei termini di scadenza per le procedure applicative del Programma d'azione della Direttiva Nitrati e del DM 7 aprile 2007;

VISTO il DDR n. 116/2013, con il quale è stato posticipato l'inizio del divieto di spandimento degli effluenti di allevamento nelle zone vulnerabili ai nitrati;

DECRETA

1. di prorogare al 10 gennaio 2014 – limitatamente all'adempimento previsto per il corrente anno 2013 – la data di scadenza per la chiusura formale dei Registri delle concimazioni da parte dei soggetti che effettuano la distribuzione degli effluenti zootecnici sia su terreni in propria conduzione, sia sui terreni acquisiti in asservimento;
2. di prorogare al 20 gennaio 2014 – limitatamente all'adempimento previsto per il corrente anno 2013 – la data di scadenza per la chiusura formale dei Registri delle concimazioni da parte dei soggetti che hanno concesso i propri terreni in asservimento ad agricoltori terzi per lo spandimento degli effluenti di allevamento;
3. di riconfermare che le aziende che hanno effettuato lo spandimento degli effluenti su terreni acquisiti in asservimento per tale finalità sono tenute, entro il 10 gennaio 2014, a informare i concedenti i terreni in asservimento, secondo quanto previsto al punto 5 del dispositivo del DDR n. 30/2013;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

dott. Riccardo De Gobbi

133 28 NOV. 2013